

STATUTO

"UNISON - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA XX
SETTEMBRE 6

Numero REA: VA - 274255

Codice fiscale: 13333300153

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

- "ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Bologna, per delega conferita al dott. Locatelli Matteo, di cui sopra, quale legale rappresentante della cooperativa "LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" di cui sopra;
- che i soci sono regolarmente iscritti nel libro soci a norma di legge e di statuto;
- di aver verificato ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti nonché la validità delle deleghe e che tutti i soci e i presenti sono informati della riunione e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria con il seguente

--- ORDINE DEL GIORNO ---

- 1) modifica dell'art. 23 dello statuto sociale per la chiusura del bilancio;
- 2) deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato che i soci intervenuti si dichiarano preventivamente informati, illustrando l'ordine del giorno, espone le ragioni operative che rendono opportuno modificare l'articolo 23 (ventitre) dello statuto sociale vigente, riguardante la chiusura del bilancio modificando tale data al 31 dicembre di ogni anno, fermi ed invariati i restanti articoli dello statuto sociale.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega,

DELIBERA

- 1) di modifica la chiusura del bilancio al 31 dicembre di ogni anno, aggiornando di conseguenza il solo articolo 23 (ventitre) dello statuto sociale vigente nella formulazione di seguito indicata, fermi ed invariati tutti i restanti articoli;
- 2) l'assemblea delibera inoltre, sempre all'unanimità, di dare mandato all'Organo Amministrativo, in persona di ciascun suo componente anche disgiuntamente, affinché abbia ad accettare e introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'ottenimento e il perfezionamento dell'iscrizione del presente atto della società presso il competente Registro delle Imprese, nonché a compiere tutte le operazioni richieste per l'esecuzione della presente assemblea nel rispetto altresì della normativa vigente in materia di durata di esercizio sociale.

* * * *

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1 - E' costituito, ai sensi dell'art.27 DLCP 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, un Consorzio di Cooperative sociali, con finalità mutualistiche, retto dalle norme del codice Civile sulle società cooperative a respon-

sabilità limitata, in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione:

"UNISON Consorzio di Cooperative Sociali - cooperativa sociale"

ART.2 - La società ha sede nel Comune di **Gallarate**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali ed uffici amministrativi, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.3 - La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'eventuale scioglimento anticipato dovrà essere effettuato nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dal presente statuto.

ART.4 - Il Consorzio, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità e con esclusione di ogni finalità di lucro, coordina e sostiene l'attività delle consorziate, sopperendo anche alle loro necessità organizzative e strutturali.

E' ancora scopo del Consorzio, la promozione della mutualità tra i soci e la collaborazione alla diffusione del movimento cooperativistico.

Perciò stesso, il Consorzio potrà aderire ad organizzazioni ed enti di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Potrà, inoltre, aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio; su delibera dell'Organo Amministrativo, potrà aderire e partecipare a "gruppi cooperativi paritetici" costituiti ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile od altri organismi cooperativistici, la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare si propone di:

a) Provvedere all'espansione delle capacità realizzative delle cooperative, esercitando una presenza continua ed attiva presso le Cooperative consorziate, tenendole aggiornate sulle nuove disposizioni nel campo della cooperazione, operando per specificare sotto il profilo organizzativo, tecnico ed economico, i programmi delle Cooperative, espletando i servizi di carattere amministrativo (con esclusione di qualsiasi attività professionale riservata), promuovendo convegni di studio, nonché incontri con esperti, effettuando attività di supervisione, coordinamento, assistenza e consulenza tecnica per le Cooperative consorziate;

b) Svolgere - senza finalità di successivo collocamento e nel rispetto della vigente normativa in materia di esercizio del credito e di tutela del risparmio, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari e senza effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico - l'attività strumentale e complementare per

l'ottenimento di mutui, finanziamenti, contributi, agevolazioni e simili da parte dello Stato, Enti pubblici territoriali, Istituti di Credito, Assicurazioni, Enti previdenziali, Enti privati in genere, Enti pubblici o privati internazionali od esteri, Organismi della Comunità Economica Europea;

c) Realizzare direttamente o partecipare alla realizzazione di programmi di studio, sviluppo, aggiornamento, formazione professionale e promozione sociale nei settori nei quali si svolge l'attività dei consorziati, ed in particolare:

- ideare e realizzare programmi di aggiornamento e formazione dei soci, anche aperti ad esterni interessati al settore specifico, finalizzati all'acquisizione di competenze ed abilità inerenti l'oggetto sociale delle consorziate, nonché riferibili alle prerogative di sicurezza di cui alle normative vigenti;

- promuovere progetti di studio e di ricerca nell'ambito delle attività delle cooperative consorziate; studiare, promuovere, sviluppare e commercializzare strumenti informatici con caratteristiche innovative, a supporto della gestione aziendale propria, delle associate e di terzi;

- promuovere e sviluppare nuove attività, nell'ambito delle competenze ed esperienze delle proprie associate, nonché delle professionalità espresse dai soci di queste, assumendo incarichi sperimentali e partecipando a progetti "pilota";

d) Svolgere, nei limiti fissati dall'organo amministrativo, attività pubblicistica ed editoriale a sostegno della propria attività e dei propri scopi consortili, con l'esclusione della pubblicazione di quotidiani;

e) Assumere, da enti pubblici e privati, nonché proporre direttamente all'utenza, lavori afferenti l'oggetto sociale delle consorziate ed in particolare appalti di servizi:

- nell'ambito socio educativo ed animativo per la gestione di servizi rivolti all'infanzia, ai minori in età scolare, a portatori di handicap o a soggetti a rischio di emarginazione, quali, ancorchè non esclusivi: asili nido, servizi rivolti alla prima infanzia e alle loro famiglie, assistenza ad personam, sostegno scolastico, assistenza domiciliare minori, centri di aggregazione giovanile, servizi integrativi scolastici (pre-post scuola, assistenza alla mensa, assistenza al trasporto), centri ricreativi diurni, colonie, centri polifunzionali e terapeutici, accompagnamento;

- nell'ambito clinico e sociale per i servizi di "Tutela Minori" e delle attività a questa correlate, tra cui le attività connesse al "diritto di visita" e le azioni anche nell'ambito dell'affido familiare (ricerca, formazione, comunicazione);

- nell'ambito della "produzione e lavoro", per l'edificazione e gestione di strutture, residenze, comunità, centri, scuole, asili nido ed affini ove vengano effettuati servizi nell'ambito socio assistenziale ed educativo, ovvero alberghieri e

complementari;

- nell'ambito delle attività complementari a quelle di istruzione e studio, anche universitario, per l'organizzazione di servizi inerenti l'alloggio, il vitto, il prestito di libri e materiali didattici nonché per la gestione di spazi e strutture destinate ad attività di studio e di ricerca;
- Nell'ambito socio-assistenziale e sanitario per la gestione di servizi rivolti all'anziano, ed in particolar modo la gestione di Case di Riposo, R.S.A., Centri diurni, Strutture residenziali e terapeutiche in genere, servizi di Assistenza Domiciliare anche Integrata, servizi inerenti i soggiorni estivi;
- nell'ambito della manutenzione strade, del verde pubblico e delle aree boschive, della custodia dei centri ecologici e di raccolta differenziata;
- nell'ambito dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come definite dalla Legge n.381/91 ed eventuali successive modificazioni, promuovendo attività e programmi di inserimento lavorativo anche ai fini previsti dalla Legge n. 68/99. Tali programmi potranno essere realizzati anche presso terzi, privati, o all'interno di strutture pubbliche, anche detentive, in esecuzione di attività plurime;
- servizi affini, integrati o complementari agli stessi;

f) Provvedere al rifornimento alle cooperative consorziate di macchinari, strumenti, materiali, arredi, complementi ed attrezzature necessari per la completa e corretta esecuzione dei servizi assunti dalle medesime.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi, di cui è stata fatta elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo e che si identificano con ogni attività connessa ed affine atta a sostenere, valorizzare e promuovere la cooperazione nella sua funzione sociale, il Consorzio potrà compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare ritenuta utile con inclusione della partecipazione in altri Consorzi, Cooperative e società, purché con responsabilità limitata alle quote o azioni sottoscritte.

Il Consorzio, nei limiti delle proprie capacità patrimoniali, potrà rilasciare garanzie fidejussorie a favore delle Cooperative associate o degli enti partecipati.

Il Consorzio, con l'assenso dell'assemblea dei soci, ha facoltà di istituire fondi, necessari od utili al sostegno delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente.

I contenuti economici, le modalità di finanziamento e di funzionamento di tali fondi dovranno essere indicati in appositi regolamenti.

Il Consorzio potrà, in particolare, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento aziendale nonché, per gli stessi fini, adottare procedure di programmazione pluriennale, ai sensi della legge 31 gennaio 1991 numero 59 ed eventuali

successive modificazioni ed integrazioni.

La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci cooperatori, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione del Consorzio, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

SOCI

ART.5 - Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio le società Cooperative, a responsabilità limitata, in qualità di SOCI ORDINARI nonché le società di capitale e di persone, in qualunque forma costituite, persone fisiche, enti ed istituti, anche pubblici, in qualità di SOCI SOVVENTORI nei limiti, con le disposizioni e con le prerogative stabilite o regolate dal Codice Civile o dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle del Consorzio stesso.

I soggetti che intendono aderire al Consorzio devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) generalità, denominazione, sede, attività;
- b) caratteristiche ed entità degli associati;
- c) ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
- d) copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;
- e) certificato camerale;
- f) copia dell'ultimo bilancio od eventualmente situazione patrimoniale ed economica anteriore di non oltre tre mesi la data della domanda;
- g) dichiarazione di accettazione ad uniformarsi alle procedure ed ai processi gestionali adottati dal Consorzio;
- h) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 27) del presente statuto.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte dell'ente nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà i-

nefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART.6 - Le società nuove ammesse devono versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dagli amministratori in sede di delibera di ammissione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente stabilito dagli amministratori;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni deliberati e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

ART.7 - Il recesso è ammesso nei casi di legge; il Consorziato che intende recedere solo per giusta causa dal Consorzio dovrà farne domanda scritta, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio, all'organo amministrativo allegando il verbale dell'organo sociale che, a tal fine competente, ha deliberato l'intenzione di recedere.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Codice Civile.

ART.8 - L'organo amministrativo può, con deliberazione motivata escludere il socio:

- nei casi di legge,
- nei casi in cui non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti,
- nei casi in cui, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, non effettui i versamenti stabiliti o non saldi gli eventuali debiti contratti nei confronti della cooperativa per qualsiasi titolo,
- nei casi in cui, pur dopo formale diffida, si rifiuti di partecipare all'attività sociale,
- nei casi in cui sia oggettivamente constatata l'impossibilità sopravvenuta a partecipare all'attività sociale,
- nei casi in cui, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive assemblee generali dei soci.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura pari all'interesse legale.

ART.9 - I soci receduti od esclusi avranno diritto soltanto al

rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, e nel termine di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.10 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1977 numero 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART.11 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 Codice Civile primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota azionaria il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART.12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo, di cui al precedente articolo 6), potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.13 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, e se del caso le condizioni di prevalenza mutualistica.

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) dovranno essere destinati al fondo di riserva legale;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il residuo a riserva, salvo che l'assemblea deliberi di assegnare:
 - una quota di importo non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, quale dividendo ai soci;
 - una quota di importo non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, a remunerazione degli strumenti finanziari.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART.14 - Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico e l'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, e la durata del loro

mandato;

c) la eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART.15 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi siano rappresentati tutti soci aventi diritto di voto l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART.16 - L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dell'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cd. totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.17 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque voti per ciascun socio.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte dalle quali deve essere fatta menzione nel verbale e comunque secondo le previsioni dell'articolo 2539 codice civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sull'approvazione, modifica o soppressione dei regolamenti interni, sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.18 - La cooperativa può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a undici membri eletti fra i soci dell'assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo da uno a tre esercizi, conformemente alle decisioni dell'Assemblea ordinaria al momento della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina del consiglio.

ART.19 - Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da altro amministratore, che indicherà l'ordine del giorno da trattare. In tale ultimo caso, il Presidente dovrà convocare il consiglio immediatamente e comunque per una data non successiva al terzo giorno lavorativo dalla richiesta motivata.

La convocazione è fatta mediante avviso personale ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, quando esiste.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.20 - L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di

quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 del Codice Civile.

ART.21 - La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione e ad eventuali consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.22 - Nei casi di legge e quando si ritenga opportuno, la società nomina un organo di controllo o un revisore, la cui retribuzione annuale deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti sulla società, secondo quanto deciso in sede di nomina, ed è regolato dalle norme dettate in materia di società per azioni in quanto applicabili.

Qualora, in alternativa al detto organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione contabile un revisore, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto applicabili.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio oppure entro centoottanta giorni, qualora ricorrano tutte le condizioni di legge.

ART.24 - L'organizzazione, il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potranno essere disciplinati da regolamenti interni da compilarsi a cura del consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. In particolare, i regolamenti interni potranno disciplinare i criteri di assegnazione ed eventuale revoca dei lavori ai soci, con modalità di controllo sui lavori; la disciplina dei rapporti tra la Società, il socio assegnatario e il committente terzo; i ristorni da ripartire tra i soci, mediante la maggiorazione dei corrispettivi degli appalti, forniture o altri servizi assegnati dalla Società, in base ad un criterio che tenga

conto della quantità e qualità degli scambi mutualistici e segnatamente del margine di contribuzione che ciascun appalto, fornitura o servizio abbiano garantito alla Società.

ART.25 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.26 - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.27 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e organo di controllo (se nominato) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro unico che sarà designato in conformità del regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di commercio di Milano. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. L'arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, in base al regolamento della Camera arbitrale e stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle norme di diritto.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

* * * *

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti tre.

Le spese del presente atto vengono poste a carico della società.

Richiesto io notaio ho letto il presente atto al comparente in presenza della assemblea.

Questo atto scritto a macchina e a mano da me e da persona di mia fiducia, consta di otto fogli scritti per ventotto facciate intere, parte della ventinovesima e si sottoscrive alle ore undici e minuti sette.

Firmato Massimo Ramerino

Firmato Luca Taddeo notaio

RAMERINO MASSIMO,.